

Stipendio come doverosa azione di assistenza
e di tutela degli assicurati.

Le Agenzie generali in questione saran-
no pertanto autorizzate:

1°) ad incassare i premi, mediante rila-
scio di quietanze, che saranno firmate
in bianco dalla Direzione e compilate
dalla Agenzia generale, ovvero mediante
rilascio di quietanze emesse dall'agenzia
stessa, versando in ogni caso giornalmente
alla Banca le somme ricavate.

2°) a concedere acconti prestato, in base
alle norme vigenti, nella misura massi-
ma dell'80% del valore di riscatto.

3°) a concedere acconti pari all'80% del
capitale assicurato, per le polizze giunte
a scadenza;

4°) a concedere acconti pari all'80%
del capitale assicurato sulle polizze colpi-
te da sinistro e che abbiano antiobolo
di almeno due anni con un massimo
di 50.000 lire per ciascuna polizza. Quan-
do la polizza sinistrata abbia un anti-
obolo superiore ai due anni, l'acconto
sarà invece pari al 50% del capitale
con un massimo di £ 25.000 per cia-
scuna polizza; a meno che non si trat-
ti di sinistro di guerra, nel qual ca-
so potrà essere concesso l'80% del capi-
tale con un massimo di £ 50.000;

5°) ad assumere nuovi contratti di